



FISCO

Le principali novità fiscali del collegato alla finanziaria 2008

E' stato pubblicato sulla G.U. 2.10.2007, n. 229, il DL 1.10.2007, n. 159, c.d. "**Collegato Fiscale alla Legge Finanziaria 2008**", è **entrato in vigore a decorrere dal 3.10.2007** (giorno successivo a quello di pubblicazione) e dovrà quindi essere convertito il legge entro il 2.12.2007. Qui di seguito si esaminano le principali novità fiscali contenute nel Collegato. Per la definitiva applicazione delle relative disposizioni si dovrà attendere la conversione in legge.

DATI DEGLI IMMOBILI DA ESPORRE IN DICHIARAZIONE DEI REDDITI (art. 39, comma 1)

L'art. 39 dispone l'**abrogazione dei commi 101, 102 e 103**, art. 1, Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007), con i quali il Legislatore aveva previsto il graduale inserimento in dichiarazione dei redditi (mod. UNICO e mod. 730) delle indicazioni utili per il calcolo dell'ICI.

Con riferimento alle **dichiarazioni dei redditi da presentare a decorrere dal 2008**, viene meno quindi la **necessità di esporre i dati relativi agli immobili** (codice Comune, indirizzo, foglio, sezione, particella, subalterno), **nonché l'ICI pagata nell'anno precedente.**

CERTIFICAZIONE SPESE SANITARIE (art. 39, comma 3)

Come si ricorderà, la legge 296/2006 (Finanziaria 2007) ha introdotto l'obbligo **dello scontrino parlante** per ottenere le agevolazioni relative all'acquisto di medicinali, ossia lo scontrino recante l'indicazione della natura, qualità e quantità dei beni nonché del codice fiscale del destinatario a decorrere dal **1° luglio 2007 al 31/12/2007.**

Viene stabilito, altresì, che, **fino al 31.12.2007**, qualora l'acquirente non sia il destinatario del farmaco, non ne conosca il codice fiscale o non abbia con sé la tessera sanitaria, il **codice fiscale** può essere **aggiunto a mano** sullo scontrino **da parte dell'interessato.**

L'Agenzia delle entrate, successivamente, - comunicato stampa del 28 giugno 2007 - ha previsto che, dal 1° luglio al 31 dicembre 2007, l'attestazione recante l'indicazione della natura, qualità e quantità dei ben può essere sostituita da **un documento** rilasciato dal **farmacista**, contestualmente allo scontrino fiscale, riportante la natura, qualità dei farmaci venduti.

Ora l'art. 39, comma 3 del Decreto in esame dispone che, **a decorrere dall'1.1.2008**, "**non è più utilizzabile l'allegazione allo scontrino fiscale della documentazione contestualmente rilasciata dal farmacista specificante la natura, qualità e quantità dei medicinali venduti.**"

Conseguentemente **dal 1° gennaio 2008 non è più utilizzabile l'allegato** allo scontrino fiscale della documentazione rilasciato dal farmacista; è obbligatorio lo **scontrino parlante** completo in ogni indicazione.

RIMBORSO DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO RISULTATE INDEBITE (art. 39, comma 8)

L'art. 39, comma 8, integrando le disposizioni contenute nell'art. 26, D.Lgs. n. 112/99, prevede che, nei casi in cui **le somme iscritte a ruolo sono riconosciute indebite**, il relativo **rimborso** deve essere effettuato con le seguenti modalità :

1. **l'Ente creditore incarica l'Agente della riscossione** di effettuare del rimborso;
2. **l'Agente della riscossione, entro 30 giorni** dal ricevimento di tale incarico, **invia apposita comunicazione al contribuente**, invitandolo a presentarsi presso i propri sportelli per ritirare il rimborso, oppure ad esprimere la volontà di ricevere il rimborso mediante bonifico in c/c bancario o postale;
3. **l'Agente della riscossione provvede al pagamento del rimborso anticipando le relative somme:**
 - **immediatamente**, se l'avente diritto si presenta presso gli sportelli;
 - **entro 10 giorni** dal ricevimento della relativa richiesta, nel caso in cui il beneficiario abbia richiesto il pagamento dello stesso mediante bonifico. In tale caso le somme erogate sono diminuite dell'importo delle relative spese.

ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF (art. 40, comma 7)

Come noto a decorrere dall'1.1.2007 l'addizionale comunale IRPEF va versata in acconto e saldo, unitamente al saldo dell'imposta sui redditi per le persone fisiche.

In particolare, il comma 142 della **Finanziaria 2007** ha fissato l'**acconto** nella misura del **30%** dell'addizionale comunale complessivamente dovuta applicando al reddito imponibile dell'anno precedente, l'**aliquota** fissata dal Comune:

- **per l'anno in corso**, se la relativa delibera è pubblicata **non oltre il 15.2 dello stesso anno**;
- **per l'anno precedente**, se la relativa delibera è pubblicata **successivamente** alla predetta data.

Ora l'art. 40, comma 7, **definisce nuovamente le modalità di calcolo** dell'acconto dell'addizionale comunale IRPEF disponendo in particolare che **l'aliquota e l'eventuale soglia di esenzione** da applicare sono assunte: **"nella misura vigente nell'anno precedente, salvo che la pubblicazione della delibera sia effettuata entro il 31 dicembre precedente l'anno di riferimento."**

Ne consegue che l'acconto dell'addizionale comunale IRPEF 2008 dovrà essere calcolato utilizzando:

- l'aliquota e l'eventuale soglia di esenzione **in vigore per l'anno 2007 se entro il 31.12.2007** la delibera comunale di variazione **non è pubblicata** sul sito del Ministero delle Finanze;
- l'aliquota e l'eventuale soglia di esenzione **in vigore per l'anno 2008 se entro il 31.12.2007** la delibera comunale di variazione **è pubblicata** sul sito del Ministero delle Finanze.

ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF (art. 40, comma 8)

L'art. 40, comma 8 interviene anche in materia di addizionale regionale IRPEF, nell'ambito della potestà delle Regioni di applicare una maggiorazione (fino all'1,4%) all'aliquota per la determinazione dell'addizionale regionale, fissata nella misura dello 0,9% dall'art. 50, D.Lgs. n. 446/97.

In particolare il citato comma 8 dispone che qualora venga deliberata una **variazione che risulti più favorevole per il contribuente rispetto alle misure vigenti** (è ridotta la misura dell'aliquota), la Regione **può deliberare che la nuova aliquota si applichi anche al periodo d'imposta al quale si riferisce l'addizionale stessa**.

Così, ad esempio:

- se nel corso del 2008 la Regione delibera una riduzione dell'aliquota dell'addizionale IRPEF, la stessa può disporre anche che la nuova aliquota trovi applicazione già per la determinazione dell'addizionale regionale relativa al 2008;
- se la Regione delibera nel 2008 un aumento della suddetta aliquota, la disposizione può produrre i suoi effetti solo a partire dall'addizionale relativa al 2009.

MISURE FISCALI A SOSTEGNO DEI REDDITI BASSI (art. 44)

L'art. 44 dispone che ai contribuenti soggetti passivi IRPEF, la **cui imposta netta dovuta per l'anno 2006 risulti pari a zero**, è attribuita, **per l'anno 2007**:

- una somma pari a **€ 150 a titolo di rimborso forfetario** di parte delle maggiori entrate tributarie affluite all'Erario;
- un'ulteriore somma pari a **€ 150 per ciascun familiare a carico** (tale importo va eventualmente rapportato alla percentuale di spettanza quando il familiare è a carico di più soggetti).

La precisa individuazione dei soggetti che potranno beneficiare di tali somme nonché la definizione delle modalità con le quali le stesse verranno erogate sono demandate ad un apposito Decreto ministeriale da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del Collegato stesso.